

*Roma, lì 5 ottobre 2020*

Il presente progetto di legge introduce, dal 1° gennaio 2021, il pensionamento flessibile partire da 62 anni di età con vincolo di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente.

A fronte di questa più ampia possibilità di scelta per lavoratrici e lavoratori, gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema contributivo sono già predisposte a ridursi, nel rispetto dell'equità attuariale, per tenere conto dell'anticipo con cui l'assegno può essere erogato.

Per gli importi delle quote di pensione calcolate secondo il sistema retributivo è invece necessario introdurre dei fattori correttivi, che ne temperino la relativa generosità quando il pensionamento avviene precocemente rispetto ai requisiti statuari attuali, così da non interferire con gli stimoli individuali all'attività lavorativa e da contribuire a consolidare il bilancio della previdenza.

La proposta di legge prevede che, se nel calcolo retributivo della pensione ogni anno di anzianità aggiunge il 2 per cento della retribuzione pensionabile, allo stesso modo ogni anno di anticipo dell'uscita rispetto ai requisiti statuari (o pivotali) sottragga il 2 per cento della retribuzione pensionabile.

Con semplice algebra, si dimostra che questo criterio richiede di applicare alla quota di pensione retributiva - così come calcolata al momento del pensionamento, senza alcuna ipotesi esterno o ulteriore - un fattore percentuale di riduzione pari al rapporto tra  $(a)$  l'anzianità contributiva ridotta degli anni che mancano al perfezionamento dei primi requisiti statuari per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e  $(b)$  l'anzianità contributiva.

I requisiti statuari (o pivotali) di età e anzianità sono fissati per il biennio 2021-2022 in 67 anni di età e 42 anni di contribuzione. Saranno adeguati con cadenza biennale alla variazione della speranza di vita, di cui al comma 12 dell'articolo 24 del DL del 6 dicembre 2011 n. 201, nella misura della metà della stessa variazione, in modo da equiripartire l'allungamento della vita tra fase di attività e fase di quiescenza.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito *web* dell'Osservatorio Reforming ([www.reforming.it](http://www.reforming.it)) dove questa proposta è stata discussa.

# PROPOSTA DI LEGGE

~ ~ ~

## ART. 1.

### Introduzione di ulteriore possibilità di pensionamento flessibile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le lavoratrici e i lavoratori, iscritti all'AGO e ai suoi regimi esclusivi e sostitutivi, che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione di cui alla Tabella "A" allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati.
3. Nel biennio 2021-2022, se si soddisfa il requisito pivotale di 67 anni di età o quello pivotale di 42 anni di anzianità contributiva, alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo non è apportata alcuna correzione.
4. Sono fatte salve tutte le possibilità di pensionamento già esistenti nella normativa vigente.
5. I requisiti pivotali di età e anzianità contributiva, di cui al precedente comma 3., sono adeguati con cadenza biennale alla variazione della speranza di vita, di cui al comma 12 dell'articolo 24 del DL del 6 dicembre 2011 n. 201, nella misura della metà della stessa variazione.
6. Contestualmente all'adeguamento di cui al precedente comma 5., sono rideterminate le percentuali di riduzione di cui alla Tabella "A" allegata alla presente legge. La modalità di

rideterminazione è descritta all'Allegato "A" parte integrante della presente legge.

7. Il pagamento della pensione decorre dal primo giorno feriale del mese successivo a quello di presentazione della domanda agli Uffici dell'INPS competenti per territorio.

### TABELLA "A"

(Articolo 1, comma 2)

		anzianità contributiva							
		35	36	37	38	39	40	41	42
età di pensionamento	62	-14,29%	-13,89%	-13,51%	-10,53%	-7,69%	-5,00%	-2,44%	-
	63	-11,43%	-11,11%	-10,81%	-10,53%	-7,69%	-5,00%	-2,44%	-
	64	-8,57%	-8,33%	-8,11%	-7,89%	-7,69%	-5,00%	-2,44%	-
	65	-5,71%	-5,56%	-5,41%	-5,26%	-5,13%	-5,00%	-2,44%	-
	66	-2,86%	-2,78%	-2,70%	-2,63%	-2,56%	-2,50%	-2,44%	-
	67	-	-	-	-	-	-	-	-

### ALLEGATO "A"

(Articolo 1, comma 6)

Eeff = età al pensionamento

Aeff = anzianità contributiva al pensionamento

Epiv = età pivotale

Apiv = anzianità pivotale

Delta = minor valore tra (Epiv - Eeff) e (Apiv - Eeff)

Corr% = riduzione percentuale della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo

Per definizione è:  $\Delta < 0$

Corr% si ottiene come:

$$Corr\% = \frac{Aeff + \Delta}{Aeff} - 1$$